

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2872-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1961 (Stampato n. 1276)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 marzo 1961*

Approvazione ed esecuzione del Protocollo di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950 concernente gli apprendisti, firmato a Londra il 25 novembre 1959

Presentata alla Presidenza il 31 maggio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col Patto di Bruxelles concluso fra i cinque Paesi: Francia, Inghilterra ed i tre del Benelux, era connessa, fin dal 17 aprile 1950, una Convenzione destinata a regolare comuni attività sociali. Si tratta in essa anche lo scambio di Stagiaires fra i Paesi firmatari. La Convenzione si propone di incoraggiare i giovani lavoratori

a perfezionare le loro capacità professionali e conoscenze linguistiche mediante un periodo di apprendistato nel territorio di una delle parti contraenti, e di facilitare e regolare lo scambio degli apprendisti appartenenti ai Paesi firmatari.

Era prevista l'estensione delle norme in essa considerate ai cittadini di qualsiasi altro

Paese, previo consenso di tutte le parti contraenti.

Come si sà, al Patto di Bruxelles aderirono successivamente l'Italia e la Repubblica Federale di Germania, venendo così a costituire la ben nota U.E.O., e di conseguenza questi nuovi Paesi entrarono anche come firmatari degli obblighi in materia di cui stiamo parlando. Tutta la materia sociale di competenza dell'U.E.O. passava poi al Consiglio d'Europa perché, precisamente, le materie sociali e culturali venivano trasferite a questa più grande istituzione, nel quadro del processo di razionalizzazione delle Istituzioni europee. Pertanto il protocollo 10 dicembre 1956 avrà la sua esecuzione, una volta ratificato, nel complesso delle attività del Consiglio di Europa.

Orbene alla Convenzione di Bruxelles riguardante i lavoratori e gli apprendisti intendono ancora aderire, come membri a pieno diritto, anche la Grecia, la Norvegia e la Svezia. Il protocollo in questione è stato, firmato a Londra il 25 novembre 1959, ma per entrare in vigore, deve essere approvato da tutti i firmatari.

Si estendono così ai tre nuovi Paesi i benefici della Convenzione che prevede la esenzione da parte dei Governi, di ogni diritto e tassa in favore degli apprendisti e fissa, per essi, i tassi della loro remunerazione e la durata del soggiorno all'estero.

È inutile illustrare il valore sociale che è contenuto nella Convenzione, già da noi ratificata, mentre è opportuno sottolineare la importanza della estensione di essa ai tre nuovi Paesi, sicché viene ampliata l'area di applicazione delle norme che favoriscono la elevazione delle qualifiche professionali dei giovani, ne stimolano un sano movimento in Europa e sono destinati a rendere più fecondi i rapporti fra i Popoli.

L'altro ramo del Parlamento ha già provveduto alla ratifica ed ha trasmesso il Disegno di Legge alla Presidenza della Camera il 6 marzo 1961.

Se ne propone, quindi, senz'altro, la più sollecita ratifica approvando il Disegno di Legge presentato.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato il Protocollo di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950 concernente gli apprendisti, firmato a Londra il 25 novembre 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.